

 Unione dei Comuni valdichiana Senese	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA n° 596 del 23-11-2017	Cetona Chianciano Terme Chiusi Montepulciano Pienza San Casciano dei Bagni Sarteano Sinalunga Torrita di Siena Trequanda
---	--	--

Area Tecnica

Responsabile: Dott. Ing. Cardini Angela

Oggetto: Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, art.19 D.Lgs. 152/06 e art.48 L.R. n. 10/2010 per “Progetto di coltivazione della cava in argilla in località Guazzino nel Comune di Sinalunga” - Proponente: FORNACI TEMPORA - Provvedimento conclusivo

IL RESPONSABILE

Visto lo statuto dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, approvato dai Consigli dei Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda, che è stato pubblicato sul BURT n. 38 del 20-09-2017;

Richiamata la deliberazione di Giunta n.42 del 21-06-2017 con la quale si è insediata la Giunta dell'Unione;

Vista la deliberazione n. 1 del 03-08-2017 con la quale si è insediato il Consiglio dell'Unione così come previsto dallo Statuto nella sua nuova composizione;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 25 del 15-05-2017 con la quale subentra fino a nuova nomina di presidente dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, il Sindaco del Comune di Montepulciano Andrea Rossi;

Vista la deliberazione di Consiglio n. 7 del 06-02-2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Annuale di Previsione per l'esercizio 2017, la Relazione Previsionale e programmatica per il triennio 2016/2018 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2016/2018 e aggiornamento DUP;

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 13 del 14-03-2017 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2017 - dati finanziari;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 49 del 21-05-2014 “Riorganizzazione funzionale delle Aree e dei Servizi e aggiornamento organigramma”;

Vista la Delibera di Giunta n.20 del 02-04-2015 con la quale è stato approvato, tra l'altro, l'aggiornamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Area Tecnica;

Visto il decreto n. 43 del 29-09-2017 del Presidente dell'Unione dei Comuni con il quale è stato conferito all'Ing. Angela Cardini l'incarico di responsabile dell'Area Tecnica;

Richiamato l'art. 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni pubblicato sul BURT n. 38 del 20-09-2017 ai sensi del quale l'Unione esercita per conto di tutti i Comuni dell'Unione la “valutazione di impatto ambientale di competenza comunale, vincolo idrogeologico, catasto dei boschi percorsi dal fuoco”;

Vista la delibera di Giunta n. 6 del 15-02-2013 con la quale restano in vigore le disposizioni delle precedenti convenzioni dei servizi associati, nell'attesa che siano adottate ed entrino in vigore specifiche disposizioni regolamentari di cui all'art. 10 dello Statuto;

Richiamata la Convenzione del 29 ottobre 2004, di cui al repertorio n. 254, relativa alla gestione in forma associata delle competenze comunali in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla L.R. 79/98 (ora L.R. 10 del 12-02-2010);

Richiamate le disposizioni di cui alla convenzione del 29-10-2004, di cui al repertorio n. 254 ed in particolare quelle di cui all'art. 4 relative alla nomina della Commissione V.I.A.;

Visto il Decreto n. 33 del 10-08-2017 di nomina della Commissione V.I.A.;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale";

Vista la Legge Regionale 12 febbraio 2010, n.10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";

Visto che la ditta FORNACI TEMPORA Srl ha presentato in data 14-07-2017 (prot. n.7431 del 17-07-2017) l'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 D.Lgs. 152/06 e art.48 L.R. n. 10/2010 per il "Progetto di coltivazione della cava in argilla posta in località Guazzino nel Comune di Sinalunga", allegando la seguente documentazione:

- Progetto preliminare
- Studio preliminare ambientale
- Avviso da pubblicare sul sito web dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese.

Visto che la documentazione è stata depositata anche presso il Comune di Sinalunga;

Considerato che l'intervento in progetto rientra nella fattispecie prevista nell'allegato IV alla parte seconda punto 8 lett. i) del D.Lgs. 152/06 e pertanto il procedimento è esercitato, in luogo e per conto del Comune di Sinalunga, dall'Unione dei Comuni Valdichiana Senese ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, in quanto trattasi di gestione associata;

Visto che con nota prot. 7603 del 19-07-2017 questa amministrazione ha provveduto a comunicare per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della relativa documentazione nel proprio sito web, ai sensi dell'art.19, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;

Visto che con la suddetta comunicazione sono stati richiesti contestualmente ai Soggetti competenti in materia ambientale, i contributi tecnici istruttori previsti dall'art.48, comma 4 della L.R. 10/2010;

Visto il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale del 28-07-2017, pervenuto con prot. 8159 del 31-07-2017, nel quale si evidenzia che l'area in oggetto non è soggetta a prescrizioni, segnalando tuttavia l'importanza di mantenere efficiente il sistema di regimazione delle acque meteoriche e di ruscellamento;

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo del 14-08-2017, pervenuto con prot. 8702 del 16-08-2017, con il quale ravvisa la necessità che il progetto sia sottoposto alla fase vera e propria di verifica d'impatto ambientale;

Visto il parere favorevole con prescrizioni della Regione Toscana – Direz. Ambiente Energia - Settore Tutela della Natura e del Mare del 22-08-2017, pervenuto con prot. 8905 del 22-08-2017;

Visto il parere dell'Azienda USL 7 del 12-09-2017, pervenuto con prot. 9665 del 12-09-2017, con il quale non si ritiene di fare alcuna osservazione in merito;

Visto il parere del Dipartimento ARPAT di Siena del 15-11-2017, pervenuto con prot. 12806 del 15-11-2017, con il quale ritiene, per gli aspetti di competenza, che non sia necessario assoggettare il progetto a procedura di VIA., ritenendo tuttavia necessario che il progetto di coltivazione e recupero da sottoporre ad approvazione ai sensi della LR 35/15 per il rilascio dell'autorizzazione, debba recepire alcune prescrizioni/indicazioni;

Visto il parere dell'Area Funzionale governo del Territorio del Comune di Sinalunga del 22-11-2017 nel quale si ritiene che *"per gli aspetti di natura urbanistico edilizia non sia necessario assoggettare a VIA"*;

Dato atto che nei quarantacinque giorni successivi alla comunicazione di cui all'art.19, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, come sopra indicata, non sono pervenute a questa Amministrazione osservazioni relativamente al progetto presentato;

Visto il verbale della Commissione V.I.A. riunitasi il giorno 23-11-2017, Allegato "A" facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto che la Commissione V.I.A. interna ha ritenuto che il "Progetto per la coltivazione della cava in argilla posta in località Guazzino nel Comune di Sinalunga (SI)", debba essere assoggettato al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 10/2010, per le motivazioni di tutela, cura e

valorizzazione del paesaggio espresse nel parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in data 14-08-2017.

Tutto ciò premesso e considerato.

D E T E R M I N A

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ritenere che il "Progetto per la coltivazione della cava in argilla posta in località Guazzino nel Comune di Sinalunga (SI)", proposto dalla ditta FORNACI TEMPORA Srl, così come descritto dalla documentazione pervenuta in data 14-07-2017 (prot. n.7431 del 17.07.2017) e conservata agli atti di quest'area, debba essere assoggettato al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 10/2010, per le motivazioni di tutela, cura e valorizzazione del paesaggio espresse nel parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in data 14-08-2017;
3. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto proponente;
4. di comunicare il presente atto ai Soggetti competenti in materia ambientale, che hanno inviato, per l'intervento in oggetto, i relativi contributi tecnici istruttori: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo, Regione Toscana - Direz. Ambiente Energia - Settore Tutela della Natura e del Mare, Azienda USL 7, ARPAT, Comune di Sinalunga;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 19 comma 11 del D.Lgs. 152/2006, nel sito web di questa Amministrazione e per estratto sul B.U.R.T.;
6. Il presente provvedimento è esecutivo dal giorno stesso dell'adozione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il fascicolo consultabile con modalità previste dal vigente Regolamento per l'Accesso dell'Unione dei Comuni è conservato presso questa struttura.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;
- ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 gg.

Il Responsabile
Dott. Ing. Cardini Angela

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

AREA TECNICA

Ufficio Associato V.I.A.

VERBALE COMMISSIONE VIA del 23-11-2017

Oggetto: Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 D.Lgs. 152/06 e art.48 L.R. n. 10/2010 - PROGETTO PER LA COLTIVAZIONE DELLA CAVA IN ARGILLA POSTA IN LOCALITÀ GUAZZINO NEL COMUNE DI SINALUNGA (SI)
Proponente: FORNACI TEMPORA Srl Pratica Prot. n.7431 del 17.07.2017

L'anno 2017 il giorno 23 del mese di Novembre alle ore 9:00 presso gli uffici dell'Area Tecnica dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese in Corso via di Fuori n°20 - Sarteano, con la presidenza dell'Ing. Angela Cardini in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica - Servizio Ambiente - Ufficio associato VIA, viene svolta la riunione della Commissione VIA, nominata con decreto n. 33 del 10.08.2017, per esaminare l'istanza in oggetto.

PREMESSO

- che la ditta FORNACI TEMPORA Srl ha presentato in data 14.07.2017 l'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui in oggetto (PEC prot. n.7431 del 17.07.2017);
- che in data 19-07-2017 con prot.n. 7571 è pervenuta dichiarazione integrativa del progettista;
- che, ai sensi dell'art.19, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, con nota prot. 7603 del 19.07.2017 è stata comunicata ai seguenti Soggetti competenti in materia ambientale, l'avvenuta pubblicazione della relativa documentazione nel sito web di questa Unione dei Comuni e contestualmente richiesto il contributo tecnico istruttorio previsto dall'art.48, comma 4 della L.R. 10/2010:
 - Comune di Sinalunga
 - Azienda USL 7
 - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
 - Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo
 - Regione Toscana
 - Direzione Ambiente Energia -Settore Tutela della Natura e del Mare
 - Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico locale -Settore Pianificazione e Controlli in materia di cave
 - ARPAT - Area Vasta Toscana Sud - Siena
 - Autorità di Bacino del Fiume Arno
- che in data 31-07-2017 con nota prot. n. 8159 è pervenuto parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel quale evidenzia che l'area in oggetto non è soggetta a prescrizioni. Si segnala comunque *"l'importanza, che venga mantenuto efficiente il sistema di regimazione delle acque meteoriche e di ruscellamento, che insistono sull'area, allo scopo di evitare fenomeni di ristagno, e/o ruscellamento incontrollato, capaci di aggravare successivamente le condizioni di stabilità generali, in quanto risulta necessario che non venga aumentata la pericolosità delle aree interessate (art. 18 NTA PAI) e che non vengano aggravate le condizioni esistenti (art. 22 NTA PAI)";*
- che in data 16-08-2017 con nota prot. n. 8702 è pervenuto parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo, con il quale ravvisa la necessità che il progetto sia sottoposto alla fase vera e propria di valutazione d'impatto ambientale;

- che in data 22-08-2017 con nota prot. n. 8905 è pervenuto il seguente parere favorevole con prescrizioni della **Regione Toscana – Direz. Ambiente Energia - Settore Tutela della Natura e del Mare** :
- "È possibile concludere in maniera oggettiva che non sono prevedibili effetti significativi sulla Rete Natura 2000.*
- Si ritiene tuttavia che in applicazione delle tutele previste dalla L.R. 30/2015 per gli habitat e le specie di interesse comunitario e regionale e in applicazione degli indirizzi per la rete ecologica regionale di cui all'art. 75 della l.r. 30/2015, debbano essere rispettate le seguenti condizioni, volte massimizzare la funzionalità ecologica dell'area estrattiva ripristinata:*
- anche in attuazione dell'art. 87 comma 8 del Regolamento Urbanistico comunale, le pendenze delle sponde dell'invaso dovranno essere quanto più possibili dolci e graduali, per facilitare l'attecchimento naturale della vegetazione igrofila erbacea quale cannuccia palustre (*Phragmites australis*), giunchi (*Juncus* sp.), potamogeto (*Potamogeton natans* e in generale *Potamogeton* sp.) ecc.;*
 - sempre ai fini di una maggiore diversità ambientale, nei lati est e sud, caratterizzati dalle pendenze più dolci, sia in particolare lasciato un tratto della sponda senza vegetazione riparia arborea, o con soli esemplari sporadici, in modo che si crei una morfologia di acque laminate basse con vegetazione palustre prevalentemente erbacea;*
 - la fascia di vegetazione ripariale impiantata lungo l'invaso dovrà essere separata dal terreno agricolo circostante da una fascia inerbita di almeno 2 m di larghezza, con funzione tampone rispetto al ruscellamento di inquinanti agricoli nella fascia riparia stessa e nell'invaso."*
- che in data 12-09-2017 con nota prot. n. 9665 è pervenuto il parere dell'Azienda USL 7 di Siena, con il quale non ritiene di fare osservazioni in merito;
- che i pareri di cui sopra vengono allegati al presente verbale;
- che in data 31-08-2017 con prot.n. 9209 è pervenuta richiesta del proponente di *"specificare le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi"*, ai sensi dell'art.19 comma 8 del D.Lgs. 152/06;
- che in data 13-09-2017 con prot.n. 9725 l'Ufficio Associato di VIA ha richiesto documentazione integrativa al proponente, ai sensi dell'art.19, comma 6 del D.Lgs. 152/06;
- che la documentazione integrativa è pervenuta in data 30-10-2017 con prot.n. 11851;
- che in data 15-11-2017 con nota prot. n. 12806 è pervenuto il parere ARPAT con il quale ritiene, per gli aspetti di competenza, che non sia necessario assoggettare il progetto a procedura di VIA., ritenendo tuttavia necessario che il progetto di coltivazione e recupero da sottoporre ad approvazione ai sensi della LR 35/15 per il rilascio dell'autorizzazione, debba recepire alcune prescrizioni/indicazioni;
- che in data 22.11.17 è pervenuto il parere dell'Area Funzionale governo del Territorio del Comune di Sinalunga che ritiene *"per gli aspetti di natura urbanistico edilizia non sia necessario assoggettare a VIA"*.
- che non sono pervenute osservazioni nei quarantacinque giorni dalla suddetta comunicazione di cui all'art.19 comma 3 del D.Lgs. 152/06;
- che con nota prot. 12675 del 13-11-2017, sono stati convocati per la seduta odierna, i seguenti tecnici facenti parte della Commissione VIA, nominata con decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese n. 33 del 10-08-2017:
- Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Sinalunga – P.E.Leandro Tavanti
 - Dott. Ing. Angela Cardini (Responsabile Area Tecnica UC)
 - Dott. Agr. Diego Zuccari (Dottore in Scienze Agrarie - Libero professionista)
 - Dott. Alberto Giulianelli (Dottore in Scienze Forestali - Funzionario U.C.)
 - Arch. Guido Bombagli (Dottore in Architettura - Funzionario U.C.)
 - Dott. Marco Crocchi (Dottore in Geologia – Funzionario in distacco presso U.C.)
 - Proff.ssa Letizia Marsili (Dottore in Scienze Biologiche - Università di Siena)

- che in data 21-11-2017 l'Arch. Guido Bombagli, membro della Commissione VIA, ha espresso il seguente parere, che si allega al presente verbale:

"...esaminata la documentazione relativa alla pratica in oggetto e a seguito di sopralluogo, rileva che l'ampliamento della cava esistente insiste in un'area che non è all'interno di con i visivi particolarmente interessanti e la cava stessa nel suo insieme risulta poco percepibile dalle strade principali.

Il sottoscritto ritiene inoltre che dovrà essere posta molta attenzione alla fase di coltivazione e di ripristino, in relazione alle successive fasi procedurali, che dovranno prevedere e approfondire quanto previsto nel progetto preliminare esaminato."

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO.

Il Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese in qualità di Presidente della Commissione VIA, preso atto della regolarità della convocazione, procede a verificare la validità delle presenze, dando atto dei seguenti risultati:

	Presente	Assente	Rappresentante	Funzione
Presidente				
1) Responsabile Area Tecnica UC	X		Dott. Ing. Angela Cardini	Funzionario U.C.
Membri				
2) Dottore in Scienze Agrarie	X		Dott. Diego Zuccari	Libero professionista
3) Dottore in Scienze Forestali	X		Dott. Alberto Giulianelli	Funzionario U.C.
4) Dottore in Scienze Biologiche	X		Proff.ssa Letizia Marsili	Università di Siena
5) Dottore in Architettura		X	Arch. Guido Bombagli	Funzionario U.C.
6) Dottore in Geologia	X		Dott. Marco Crocchi	Funzionario in distacco presso U.C.
7) Responsabile del Servizio Ambiente Comune Sinalunga	X		P.E. Leandro Tavanti	Responsabile Servizio Ambiente Comune Sinalunga

Sono inoltre presenti:

- la geom. Laura Fabiani in qualità di tecnico istruttore dei procedimenti di VIA di cui alla L.R. 10/2010.

L'ing. Angela Cardini apre la seduta alle ore 9:00 circa e dà la parola alla geom. Laura Fabiani che illustra i contenuti della documentazione relativa alla pratica in oggetto.

La Commissione,

Esaminata la suddetta documentazione da cui è emerso che:

- La cava oggetto del procedimento di verifica, compresa nella pianificazione PRAER e PAERP con la sigla 933VI4 "Tempora", interessa terreni posti in loc. Guazzino nel Comune di Sinalunga (foglio 67 part. 14-28-58-59-69-72-279-287-290-334) e avrà un'estensione di circa 7,3 ettari con previsione di un volume di escavazione totale di 570.000 mc e una durata prevista di 10 anni.
- Si tratta della prosecuzione dell'attività estrattiva di argilla già in atto da molti anni da parte del proponente, complementare alla produzione di laterizi nell'attigua fornace, attualmente non in attività per la scadenza dell'autorizzazione; gran parte dell'area estrattiva di progetto infatti è stata sottoposta a coltivazione fino al 24-08-2014 e il progetto in esame riguarda la continuazione dello scavo e il ripristino finale.
- La metodologia di coltivazione prevede gradonature a scendere, con apertura contemporanea di più fronti in modo da utilizzare le diverse componenti mineralogiche del banco argilloso che successivamente verranno miscelate per ottimizzare la produzione.

- Gli scarti di lavorazione (argille non idonee alla produzione) e il materiale di scopertura (cappellaccio ed orizzonti sabbiosi) verranno accantonati e idoneamente conservati per la successiva loro ricollocazione nella fase di recupero ambientale.
- In base alle scelte progettuali di coltivazione e di ripristino, l'attività estrattiva e il successivo recupero ambientale non richiederanno apporti di materiale integrativo esterno o di sostituzione di quello asportato.
- La cavità che si creerà a seguito della coltivazione verrà infatti destinata ad ospitare un invaso artificiale dalla quota di fondo scavo pari a 234 m s.l.m., fino a quota 257 m s.l.m., in ampliamento all'invaso di raccolta acque esistente che si è formato con la precedente attività estrattiva.
- Nella risistemazione ambientale finale, indicata nella tavola di progetto n. 18, le sponde dell'invaso verranno rinverdite con pioppi e salici per una fascia media di circa 10 m di larghezza, mentre i versanti sovrastanti verranno ricondotti in parte a seminativo, laddove le pendenze sono minori, o ad arbusteto, dove le pendenze sono più accentuate; anche sul bordo sommitale dell'area estrattiva, verranno impiantate fasce boscate per una larghezza variabile da 10 m a 30 m.
- Il ripristino inizierà già durante la coltivazione, partendo dall'alto ed interessando le gradonature dove l'escavazione è giunta al termine.
- Rispetto all'uso di risorse e alla produzione di rifiuti e polveri, nello studio preliminare viene specificato che:
 - *acqua*: la coltivazione è a secco e l'utilizzo di acqua in questa fase è limitato alle bagnature stradali; per il ripristino, l'acqua necessaria per il rinverdimento sarà prelevata dagli invasi derivati dalle vecchie escavazioni e dall'invaso di fondo della cava presente nel perimetro estrattivo oggetto di richiesta; l'impermeabilità delle argille e la profondità della falda fanno escludere impatti sulle acque sotterranee;
 - *energia*: per l'uso delle macchine operatrici che effettueranno la coltivazione, il trasporto e il ripristino, viene stimato un consumo di 600-300 gr di gasolio per mc di materiale coltivato grezzo;
 - *rifiuti*: non verranno prodotti rifiuti da escavazione in quanto tutto il materiale di scarto sarà riutilizzato per il ripristino;
 - *emissioni in atmosfera*: sono limitate alle emissioni dei gas di scarico dei mezzi operanti e alle polveri, queste ultime presenti nel periodo arido estivo, durante la coltivazione e il trasporto sulle strade, dove tuttavia sono mitigate da operazioni di miglioramento del fondo e da bagnature;
 - *scarichi*: la cava non prevede nuovi impianti sanitari oltre a quelli già presenti nei locali della fornace, serviti da acquedotto e fognatura; non produce inoltre scarichi di acque meteoriche dilavanti poiché queste vengono fatte decantare nell'invaso a fondo cava e da qui pompate nei due bacini presenti nella vecchia area estrattiva, per il loro riutilizzo nella fornace e nella cava;
 - *rumore*: è prodotto dalle macchine operatrici e attenuato dalla depressione di cava.
- Lo studio preliminare evidenzia che l'area in progetto, presentandosi quasi completamente già denudata e scoperta (per la coltivazione in atto fino al 2014) non produce nuovo impatto all'interno dell'area estrattiva.

Preso atto dei pareri pervenuti da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale e richiamati in premessa, in particolare il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo del 14-08-2017, che di seguito si riporta:

"E' doveroso ribadire che l'attività estrattiva costituisce una delle più importanti cause di distruzione del suolo, ma anche di danni alla natura e al paesaggio. In ogni caso, va considerato che le attività estrattive di cui si tratta comportano un impatto sul suolo, in particolare per gli strati edafici superficiali, destinati ad essere rimossi per consentire ampliamenti di superficie delle attività estrattive. Si ritiene debba essere posta attenzione alla minimizzazione della sottrazione di suolo fertile ed enfasi alle misure di mitigazione da prevedere in sede di ricomposizione dei siti estrattivi. Il consumo di suolo, rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale in quanto compromette il suo ruolo ecosistemico e ne riduce alcune funzioni. Il ripristino del suolo successivo alla conclusione dell'attività estrattiva non è in grado di ricreare una situazione simile a quella originaria se non dopo tempi molto lunghi.

La disciplina del PIT dedica un intero capo - costituito da un unico articolo, il 17 - alla compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, che costituisce una delle articolazioni dello statuto del territorio (art.3 c.2 lett. f) della disciplina di piano. I progetti devono contenere approfondimenti conoscitivi necessari alla verifica di compatibilità con i valori (statutari/patrimoniali) espressi dal territorio, riconosciuti dalle elaborazioni del Piano.

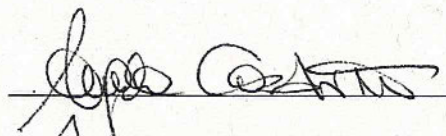
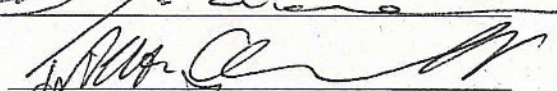
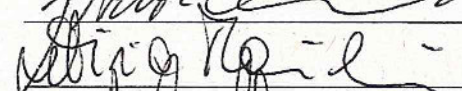
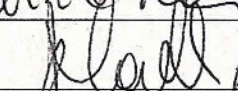
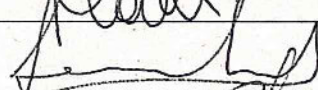
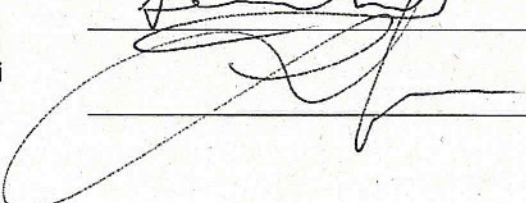
Il PIT prevede, inoltre, delle "Linee guida" per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive, le quali sono contenute nell'allegato 4 al Piano.

Emergono possibili impatti dall'attività estrattiva:

- valutazione della sommatoria degli effetti riguardanti sia l'area da escavare che di quella già scavata, in un contesto già notevolmente compromesso da attività estrattive operanti da tempo,
- previsioni sul comportamento dell'ambiente e interazioni tra progetto e componenti ambientali,
- l'attività estrattive genera un'alterazione degli elementi paesaggistici percepibili del luogo, siano essi di origine naturale o antropica, in relazione ai cambiamenti generati sulla morfologia del luogo, nonché è una rottura degli equilibri visuali. Infatti l'osservatore può percepire un'alterazione delle componenti formali e cromatiche del paesaggio con l'introduzione di componenti percettive disomogenee,
- l'alterazione del paesaggio può comportare a sua volta una perdita di valore del territorio interessato,
- nelle aree che verranno interessate dalla coltivazione, una campagna di indagini di superficie compiuta da archeologi professionisti, in modo tale da minimizzare il rischio di rinvenimento di stratificazioni archeologicamente rilevanti, allo scopo di evitare interruzioni delle lavorazioni in corso d'opera.

Per quanto sopra riportato è evidente che l'area in oggetto presenta delle realtà interessate da significative dinamiche di trasformazione, quindi è il contesto ideale dove coniugare le necessità di tutela, delle esigenze di cura e valorizzazione del paesaggio. Pertanto, per quanto concerne la valutazione delle interferenze rispetto al sistema paesaggio e ai beni archeologici, rispetto alla verifica di assoggettabilità a VIA, la scrivente Soprintendenza ravvisa la necessità che il progetto in oggetto sia sottoposto alla fase vera e propria di verifica d'impatto ambientale."

ritiene che il progetto di coltivazione della cava in argilla posta in località Guazzino nel Comune di Sinalunga (SI) proposto dalla ditta FORNACI TEMPORA Srl, debba essere assoggettato al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 52 della LR 10/2010, per le motivazioni di tutela, cura e valorizzazione del paesaggio espresse nel parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in data 14-08-2017.

	Rappresentante	Firma
Presidente		
Responsabile Area Tecnica UC	Dott. Ing. Angela Cardini	
Membri		
Dottore in Scienze Agrarie	Dott. Diego Zuccari	
Dottore in Scienze Forestali	Dott. Alberto Giulianelli	
Dottore in Scienze Biologiche	Proff.ssa Letizia Marsili	
Dottore in Geologia	Dott. Marco Crocchi	
Responsabile del Servizio Ambiente Comunale	P.E. Leandro Tavanti	
Segretario	Geom. Laura Fabiani	



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Area Pianificazione, Tutela e Governo della risorsa idrica e procedure VIA, VAS e AIA

Ns. rif. Prot. n. 0002902 del 19.07.2017
Vs. rif. Prot. n. 0007603 del 19.07.2017

Unione dei Comuni Valdichiana Senese
Area Tecnica – Ufficio Associato V.I.A.)
Via di Fuori n.20 – Sarteano (SI)
alla c.a. Dott. Ing. Angela Cardini

pec: unionecomuni.valdichiana@pec.consorzioterrecablate.it

Oggetto: Procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. - Progetto per la coltivazione della cava in argilla posta in loc. Guazzino nel comune di Sinalunga (SI) – proponente: FORNACI TEMPORA srl.

La presente nota fa seguito alla comunicazione in oggetto, Vs. prot. n. 7603 del 19.07.2017, acquisita al ns. protocollo con n. 2902 del 19.07.2017. Ciò premesso, ai fini di fornire il contributo istruttorio, si comunica quanto segue.

Gli strumenti di pianificazione e programmazione approvati da questa Autorità e ad oggi vigenti, afferenti alle attività estrattive, sono il PAI - Piano di Assetto Idrogeologico (dpcm 5 maggio 2005), il Piano Stralcio Attività Estrattive (dpcm 31.03.1999) e il Progetto di Piano Stralcio Bilancio Idrico (approvato con le relative misure di salvaguardia con Delibera di Comitato Istituzionale n. 204 del 28.02.2008). Si informa inoltre che, relativamente alla pianificazione a livello di distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, è vigente il Piano di Gestione delle Acque dell'Appennino Settentrionale, redatto ai sensi della dir. 2000/60/CE, di cui primo aggiornamento è stato approvato nella seduta di CI del 3 marzo 2016, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31.01.2017.

Per quanto riguarda le problematiche di natura geomorfologica, si ricorda l'art. 18 delle NTA del PAI, che testualmente prevede che*nelle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica l'attività estrattiva è consentita, nel rispetto di quanto previsto dai Piani regionali per le attività estrattive vigenti e dal Piano di bacino, stralcio relativo alle "Attività Estrattive (Fabbisogno materiali litoidi e cave)", a condizione che non aumenti la pericolosità delle aree interessate. Fermo quanto stabilito dal Piano di bacino, stralcio relativo alle "Attività Estrattive (Fabbisogno materiali litoidi e cave)", nelle aree P.I.4, P.I.3, P.F.4, P.F.3 e P.F.2 l'Autorità di bacino esprime un parere sulla compatibilità dell'attività estrattiva con gli interventi di messa in sicurezza previsti dal PAI.* Dall'esame della documentazione trasmessa, si rileva che l'area in oggetto interessa aree a diversa pericolosità; una porzione insiste su di un'area classificata nel PAI come a *Pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana media – P.F.2*, mentre per gran

parte l'area oggetto di coltivazione e ripristino risulta classificata nel PAI come *P.F.1 - pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana moderata*. Sulla base di quanto sopra, si comunica che l'area in oggetto non è soggetta a prescrizioni da parte di questa Autorità di Bacino e la coltivazione ed il ripristino della cava risultano compatibili rispetto alle previsioni generali di sistemazione dell'area e coerente con gli obiettivi fissati dal PAI. Si segnala comunque l'importanza, che venga mantenuto efficiente il sistema di regimazione delle acque meteoriche e di ruscellamento, che insistono sull'area, allo scopo di evitare fenomeni di ristagno, e/o ruscellamento incontrollato, capaci di aggravare successivamente le condizioni di stabilità generali, in quanto risulta necessario che non venga aumentata la pericolosità delle aree interessate (art. 18 NTA PAI) e che non vengano aggravate le condizioni esistenti (art. 22 NTA PAI).

In merito al Piano di Gestione delle Acque il sito in oggetto non interferisce con nessun corpo idrico classificato dal Piano. Inoltre si prende atto che viene esclusa l'immissione delle acque di cava nel reticolo naturale, in quanto il progetto prevede che vengano stoccate nei piccoli invasi presenti all'interno del perimetro del sito e riutilizzate per le attività della fornace.

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Isabella Bonamini (tel. 055-26743222; e-mail: i.bonamini@adbarno.it). Per qualsiasi comunicazione è inoltre a Vostra disposizione il dott. Geol. Francesco Consumi (tel.055-26743243; e-mail: f.consumi@adbarno.it).

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
(Ing. Isabella Bonamini)

fc/ 27.07.2017



Siena,

1 4 AGO. 2017**Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo***Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio*SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138/140 - 53100 SIENA

Tel: centralino +39 0577 248111 - fax +39 0577 270245

E-mail: sabap-si@beniculturali.it - PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.itSito internet: www.sabap-siena.beniculturali.itProt. n° **23478** AllegatiPos. **34.19.07/34**
DOCUMENTO PEC

Unione Comuni Valdichiana Senese

via Di Fuori, 20

53047 Sarteano

PEC:

unionecomunivaldichiana@pec.consortzioterrecablate.it

F.p.c. Segretariato regionale del Ministero
dei beni e delle attività
culturali e del turismo per la Toscana
Via dei Castellani n. 3
50122 FIRENZE

PEC: mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it

**Oggetto: PROGETTO PER LA COLTIVAZIONE DELLA CAVA IN ARGILLA POSTA IN LOCALITÀ
GUAZZINO NEL COMUNE DI SINALUNGA (SI).**

Proponente: FORNACI TEMPORA Srl

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 D.Lgs. 152/06 (modificato con D.Lgs.
104/2017) e 48 L.R. 10/2010.

Contributo tecnico

Con riferimento alla procedura in argomento, facendo seguito alla richiesta in oggetto, inoltrata via
PEC il 19/07/2017, n.s. prot. n. 21204 del 20/07/2017, vista la documentazione di riferimento allegata,
messa a disposizione dall'Unione Comuni Valdichiana Senese nel proprio *repository* web, questa
Soprintendenza comunica le proprie valutazioni di competenza.

Vista la documentazione presentata, dalla quale si deduce che il progetto prevede:

L'escavazione è già in atto da diversi anni, attualmente è sospesa per la scadenza dell'autorizzazione precedente valida fino al 24 Agosto 2014.

Il presente progetto preliminare è redatto ai fini della Verifica di Assoggettabilità, per la coltivazione della cava di argilla sita a Sud di località
Guazzino. L'attività della Società prevede il ciclo completo di coltivazione, trasformazione del materiale originario, costituito dalle
argille di cava, e commercializzazione del prodotto finale costituito da laterizi.

L'area estrattiva prevista nel progetto interessa una superficie di 139700 m², corrispondenti a circa il 27% di tutta l'area estrattiva; la potenzialità
dell'area estrattiva inserita nel P.A.E.R.P. e recepita nel R.U. comunale è valutabile in 517300 m². Il progetto prende in esame, per una valutazione
complessiva di tutta l'area estrattiva, la parte nord occidentale dove è prevista l'espansione in senso areale ed in profondità rispetto all'area finora
coltivata. La parte dell'area estrattiva non contemplata nel presente progetto costituisce la riserva di argilla per la fornace per gli anni successivi
ai 10 previsti in questo piano.

Visto il parere del funzionario archeologo, Dott. Pierluigi Giroladini, che di seguito si riporta:

*"In merito al procedimento in oggetto, vista la nota dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, trasmessa
via pec e acquisita al nostro protocollo con num. 21204 del 20.07.2017, analizzata la documentazione messa a
disposizione on line sul sito dell'Unione dei Comuni citata, si comunica che nell'area interessata dalle
lavorazioni non sono noti rinvenimenti archeologici pregressi, dunque non si ritiene che le opere previste dal
progetto debbano essere sottoposte alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.*

*Tuttavia, stante la nota presenza, in aree finitime, di una pluralità di rinvenimenti di età etrusca e romana (G.
Paolucci, Sinalunga e Bettolle. Due centri etruschi della Valdichiana, Sinalunga 1996) si propone che, anche nel
caso in cui le opere venissero escluse dalla VIA, il proponente effettui, nelle aree che verranno interessate dalla
coltivazione, una campagna di indagini di superficie compiuta da archeologi professionisti, in modo tale da
minimizzare il rischio di rinvenimento di stratificazioni archeologicamente rilevanti, allo scopo di evitare
interruzioni delle lavorazioni in corso d'opera.*

Si rammenta inoltre che qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Si fa presente che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di scavi archeologici in estensione e in profondità finalizzati alla documentazione delle eventuali emergenze antiche e ai relativi interventi di tutela.”;

E' doveroso ribadire che l'attività estrattiva costituisce una delle più importanti cause di distruzione del suolo, ma anche di danni alla natura e al paesaggio. In ogni caso, va considerato che le attività estrattive di cui si tratta comporta un impatto sul suolo, in particolare per gli strati edafici superficiali, destinati ad essere rimossi per consentire ampliamenti di superficie delle attività estrattive. Si ritiene debba essere posta attenzione alla minimizzazione della sottrazione di suolo fertile ed enfasi alle misure di mitigazione da prevedere in sede di ricomposizione dei siti estrattivi.

Il consumo di suolo, rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale in quanto compromette il suo ruolo ecosistemico e ne riduce alcune funzioni. Il ripristino del suolo successivo alla conclusione dell'attività estrattiva non è in grado di ricreare una situazione simile a quella originaria se non dopo tempi molto lunghi.

La disciplina del PIT dedica un intero capo – costituito da un unico articolo, il 17 – alla compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, che costituisce una delle articolazioni dello statuto del territorio (art.3 c. 2 lett. f) della disciplina di piano. I progetti devono contenere approfondimenti conoscitivi necessari alla verifica di compatibilità con i valori (statutari/patrimoniali) espressi dal territorio riconosciuti dalle elaborazioni del Piano.

Il PIT prevede, inoltre, delle “Linee Guida” per la valutazione paesaggistica dell'attività estrattiva, le quali sono contenute nell'allegato 4 al piano.

Emergono possibili impatti dall'attività estrattiva:

- valutazione della sommatoria degli effetti riguardanti sia l'area da scavare che di quella già scavata, in un contesto già notevolmente compromesso da attività estrattive operanti da tempo,
- previsioni sul comportamento dell'ambiente e interazioni tra progetto e componenti ambientali,
- l'attività estrattiva genera un'alterazione degli elementi paesaggistici percepibili del luogo, siano essi di origine naturale o antropica, in relazione ai cambiamenti generati sulla morfologia del luogo, nonché è una rottura degli equilibri visuali. Infatti l'osservatore può percepire un'alterazione delle componenti formali e cromatiche del paesaggio con l'introduzione di componenti percettive disomogenee,
- l'alterazione del paesaggio può comportare a sua volta una perdita di valore del territorio interessato,
- nelle aree che verranno interessate dalla coltivazione, una campagna di indagini di superficie compiuta da archeologi professionisti, in modo tale da minimizzare il rischio di rinvenimento di stratificazioni archeologicamente rilevanti, allo scopo di evitare interruzioni delle lavorazioni in corso d'opera.

Per quanto sopra riportato è evidente che l'area in oggetto presenta delle realtà interessate da significative dinamiche di trasformazione, quindi è il contesto ideale dove coniugare le necessità di tutela, delle esigenze di cura e valorizzazione del paesaggio. Pertanto, per quanto concerne la valutazione delle interferenze rispetto al sistema paesaggio e ai beni archeologici, rispetto alla verifica di assoggettabilità a VIA la scrivente Soprintendenza ravvisa la necessità che il progetto in oggetto sia sottoposto alla fase vera e propria di verifica d'impatto ambientale.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Mauro Abatucci (tel. 0577/248111), per quanto riguarda l'archeologia è il Dott. Archeologo Pierluigi Giroladini ai quali, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del D. Legge n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014

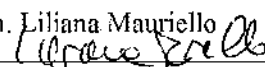
MA




Per il Soprintendente

Arch. Anna Di Bene

Arch. Liliana Mauriello



Via di Città 11/18, 140 - 53100 SIENA

Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245 E-mail: sbearc@beniculturali.it – PEC: mibau.sbeam@sbearc.beniculturali.it

Sito internet: www.sbeap-siena.beniculturali.it



Unione dei Comuni Valdichiana Senese
Ufficio Associato VIA
unionecomuni.valdichiana@pec.consorzioterrecablate.it

1. Oggetto: L.R.10/2010 – Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza comunale relativa al progetto di coltivazione e ripristino della cava di argilla "Tempora", posta in loc. Guazzino nel Comune di Sinalunga (SI). Proponente: Fornaci Tempora s.r.l.
Contributo tecnico istruttorio ai sensi dell'art. 48 comma 4 della L.R. 10/2010.

Con riferimento alla richiesta pervenuta con nota prot. 2017-368842-A del 24/07/2017, si comunica che il presente contributo tecnico è rilasciato in base alle competenze di cui alla L.R. 30/2015 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010*" e s.m.i..

L'area di progetto è esterna ad aree protette, a siti della Rete Natura 2000 e a siti di interesse regionale, quindi il contributo tecnico riguarda nello specifico l'analisi di eventuali effetti indiretti sui siti e l'analisi rispetto agli elementi di interesse per la biodiversità regionale esterni ad aree protette e siti della Rete Natura 2000, di cui al Capo III del Titolo III della L.R. 30/2015 (habitat e specie di cui agli art. 79, 80, 81, 82) e alla rete ecologica di cui all'art. 75, commi 1 e 2 della stessa legge.

Come riportato nella relazione tecnica, la cava in progetto, compresa nella pianificazione PRAER e PAERP con la sigla 933VI4 "Tempora", interessa terreni collinari posti in loc. Guazzino (foglio 67 part. 14-28-58-59-69-72-279-287-290-334) e avrà un'estensione di 7,3 ettari con previsione di un volume di escavazione totale di 570.000 mc e una durata prevista di 10 anni. Si tratta della prosecuzione dell'attività estrattiva di argilla già in atto da molti anni da parte del proponente, complementare alla produzione di laterizi nella attigua fornace, e che attualmente è ferma per la scadenza dell'autorizzazione. Gran parte dell'area estrattiva di progetto infatti è stata sottoposta a coltivazione fino al 24/08/2014, e il progetto in esame riguarda la continuazione dello scavo e il ripristino finale.

La metodologia di coltivazione prevede gradonature a scendere, con apertura contemporanea di più fronti in modo da utilizzare le diverse componenti mineralogiche del banco argilloso (argille ossidate gialle, argille basali grigie, argille sabbiose ecc.) che successivamente verranno miscelate per ottimizzare la produzione; gli scarti di lavorazione (argille non idonee alla produzione) e il materiale di scopertura (cappellaccio ed orizzonti sabbiosi) verranno accantonati ed idoneamente conservati per la successiva loro ricollocazione nella fase di recupero ambientale. In base alle scelte progettuali di coltivazione e di ripristino, l'attività estrattiva e il successivo recupero ambientale non richiederanno apporti di materiale integrativo esterno o di sostituzione di quello asportato. La cavità creata si verrà infatti destinata ad ospitare un invaso artificiale dalla quota di fondo scavo, pari a 234 m s.l.m., fino a quota 257 m s.l.m., in ampliamento all'invaso di raccolta acque esistente formatosi con la precedente attività estrattiva. Come mostra la tavola di progetto n. 18, le sponde dell'invaso verranno rinverdate con pioppi (*Populus alba* e *P. nigra*) e salici (*Salix alba* e *S. fragilis*) per una fascia stimabile in media in circa 10 m di larghezza, mentre i versanti sovrastanti verranno ricondotti in parte a seminativo, laddove le pendenze sono minori, o ad arbusteto dove le pendenze sono più accentuate, tramite impianto di ginestra, biancospino, sanguinello, corniolo, acero campestre e rosa canina; infine sul bordo sommitale dell'area estrattiva, fino a circa 280 m s.l.m., verranno impiantate fasce boscate a roverella, orniello, leccio, acero campestre e carpino nero, per una larghezza variabile da 10 m a 30 m.

Il ripristino inizierà già durante la coltivazione, partendo dall'alto ed interessando le gradonature dove l'escavazione è giunta al termine.

Lo studio preliminare, nella descrizione della vegetazione, evidenzia che la presenza degli invasi idrici nelle aree ripristinate all'interno del comprensorio estrattivo rappresentano una indubbia opportunità ecologica, con presenza particolare, nel caso dell'avifauna, di specie migratorie stanziali relative alla famiglie dei trampolieri, rapaci diurni e notturni, uccelli acquatici limicoli. Oltre a queste vengono citate diverse specie faunistiche terrestri tra cui istrice, tasso e fauna, oltre all'alloctona nutria.

Rispetto all'uso di risorse e alla produzione di rifiuti e polveri, nello studio preliminare viene specificato che:

- acqua: la coltivazione è a secco, e l'utilizzo di acqua in questa fase è limitato alle bagnature stradali; per il ripristino, l'acqua necessaria per il rinverdimento sarà prelevata dagli invasi derivati dalle vecchie escavazioni e dall'invaso di fondo della cava presente nel perimetro estrattivo oggetto di richiesta; l'impermeabilità delle argille e la profondità della falda fanno escludere impatti sulle acque sotterranee;
- energia: per l'uso delle macchine operatrici che effettueranno la coltivazione, il trasporto e il ripristino, viene stimato un consumo di 600-300 gr di gasolio per mc di materiale coltivato grezzo;
- rifiuti: non verranno prodotti rifiuti da escavazione in quanto tutto il materiale di scarto sarà riutilizzato per il ripristino;
- emissioni in atmosfera: sono limitate alle emissioni dei gas di scarico dei mezzi operanti e alle polveri, queste ultime presenti nel periodo arido estivo, durante la coltivazione e il trasporto sulle strade, dove tuttavia sono mitigate da operazioni di miglioramento del fondo e da bagnature;
- scarichi: la cava non prevede nuovi impianti sanitari oltre a quelli già presenti nei locali della fornace, serviti da acquedotto e fognatura; non produce inoltre scarichi di acque meteoriche dilavanti poiché queste vengono fatte decantare nell'invaso a fondo cava e da qui pompate nei due bacini presenti nella vecchia area estrattiva, per il loro riutilizzo nella fornace e nella cava;
- rumore: è prodotto dalle macchine operatrici e attenuato dalla depressione di cava.

Lo studio preliminare evidenzia che l'area in progetto, presentandosi quasi completamente già denudata e scopercata (per la coltivazione in atto fino al 2014) non produce nuovo impatto all'interno dell'area estrattiva.

Per quanto riguarda il ripristino dell'area estrattiva, il PAERP della Provincia di Siena individua i seguenti indirizzi specifici per il recupero ambientale dell'area:

La morfologia dell'area e la tipologia del materiale oggetto di coltivazione si prestano ad un recupero morfologico che prevede la realizzazione di morfologie a versanti inclinati. L'area potrà essere ricondotta all'uso originario del suolo e potranno essere previsti anche invasi artificiali. Il Comune valuterà inoltre la possibilità che l'area possa essere oggetto di installazione di impianti di recupero rifiuti speciali non pericolosi o di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Come riportato anche nello studio preliminare ambientale, l'area estrattiva e le relative fornaci sono inserite in una specifica previsione del Regolamento Urbanistico comunale per la trasformazione in un "Parco delle Fornaci" (art. 87 delle Norme Tecniche di Attuazione):

1. Il "Parco delle Fornaci" nasce dal riconoscimento di un sistema produttivo storicizzato locale che oltre a rappresentare un valore economico, risulta essere un forte fattore d'identità della popolazione e della sua cultura architettonica e definisce profili di continuità tra la tradizione del passato e gli scenari socio economici contemporanei. La perimetrazione del Parco delle Fornaci è rappresentata con apposito segno grafico su base cartografica CTR in scala 1:10.000 nella tavola PR01 del Regolamento urbanistico (vedi Tav. 3 allegata).

2. Il Regolamento urbanistico, nell'area definita dal presente articolo, allo scopo di ricostruire condizioni di equilibrio naturale e paesaggistico, privilegia e favorisce attività ed interventi che favoriscano la valorizzazione territoriale, il ripristino ambientale delle cave dismesse e il recupero di queste porzioni di territorio.

[...]

8. L'intervento di recupero ambientale deve garantire la stabilità delle scarpate ed il controllo dall'erosione del terreno superficiale di riporto, anche mediante opere di regimazione idraulica ed idonei interventi di ingegneria naturalistica, inoltre per favorire una maggiore biodiversità, si dovrà privilegiare una certa irregolarità e sinuosità del perimetro delle vasche e differenziare la profondità dei bacini.

9. Le specie vegetali da utilizzarsi devono essere individuate tra quelle autoctone. La collocazione di alberi, arbusti ed erbe e la loro consociazione dovrà tener conto delle esigenze ecologiche di ciascuna specie. L'impianto degli elementi arborei/arbustivi dovrà essere irregolare, al fine di evitare una innaturale monotonia e progettato in modo da creare continuità con gli elementi della Rete Ecologica Comunale.

Per quanto riguarda i possibili effetti sulla Rete Natura 2000, l'area di progetto non è condizionata, come rileva anche lo studio preliminare, dalla presenza di aree protette e siti Natura 2000. Si trova infatti a oltre 15 km di distanza dai siti Natura 2000 più vicini (ZSC/ZPS Lago di Montepulciano, ZSC/ZPS Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano e ZSC/ZPS Luucciolabella. La distanza che intercorre fa escludere effetti indiretti su questi siti, sia per la natura localizzata del progetto di cava, sia perché non viene interessato il reticolo idrografico

Viste le distanze, considerate la natura locale del progetto e il fatto che non viene interessato in nessun modo il reticolo idraulico superficiale, si ritiene che possano essere esclusi effetti sui siti della Rete Natura 2000.

Per quanto riguarda invece i possibili effetti su habitat e specie di interesse comunitario e regionale di cui al Capo III del Titolo III della L.R. 30/2015, esterni ad aree protette e a siti della Rete Natura 2000 e siti di interesse regionale, è stato consultato il database regionale Re.Na.To. (Repertorio Naturalistico Toscano) e la bibliografia disponibile. Il database Re.Na.To. riporta per la località Guazzino la presenza del coleottero crisomelide *Donacia versicolore*, senza ulteriori precisazioni sull'esatta collocazione del ritrovamento; si tratta di una specie di interesse regionale che in Toscana, e precisamente in questa parte della provincia di Siena, ha il suo limite meridionale di distribuzione; vive in ambienti umidi e paludosi, stagni e fossati a basse e medie altitudini; la specie è fitofaga e vive sulle foglie galleggianti di *Potamogeton natans*.

La zona estrattiva di Guazzino (in particolare gli invasi denominati A e B nella cartografia di progetto e derivanti dalla precedente attività estrattiva, già ripristinata), come riportato anche nello studio preliminare, è da tempo un significativo luogo di svernamento per gli uccelli acquatici, inserito nelle zone umide oggetto di censimento IWC-International Waterfowl Census (cod. AR0506 "Fornace Tempora e Fornace Poggi Gialli"), come riportato nella pubblicazione della Regione Toscana "Lo svernamento degli uccelli acquatici in Toscana: 1984-2006" a cura del Centro Ornitologico Toscano (2007). In aree come la Valdichiana, dove le zone umide naturali sono state drasticamente ridotte nel corso degli ultimi secoli, le zone artificiali, se ben progettate, assumono infatti importanza ecologica notevole per gli uccelli acquatici, soprattutto migratori, e per il resto della fauna. In bibliografia (si veda ad esempio "Le zone umide della Toscana", Regione Toscana e Centro Ornitologico Toscano, 2007) viene rilevato che i bacini di cava, probabilmente a causa della loro elevata profondità e della mancanza di sponde degradanti sono utilizzabili dagli uccelli acquatici in misura minore rispetto a bacini di pari dimensioni; queste caratteristiche, infatti, non solo limitano fisicamente le possibilità di utilizzo a molte specie di uccelli, ma spesso impediscono lo sviluppo di fito- e zoocenosi acquatiche complesse la cui presenza è un prerequisito per l'insediamento degli uccelli acquatici.

Il progetto in esame quindi non sembra avere impatti sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario e regionale ma al contrario, considerata la tipologia di ripristino prescelta, potrebbe incrementare le potenzialità ecologiche dell'area, soprattutto se vengono posti in atto gli accorgimenti progettuali indicati in conclusione.

In termini di effetti sulla rete ecologica, l'area di cava è individuata nella Carta della Rete Ecologica allegata al Piano paesaggistico regionale (D.C.R. 37/2015) in massima parte come area urbanizzata, per la presenza della vicina fornace e dell'attività estrattiva in essere fino al 2014; nella parte marginale del perimetro estrattivo, per circa 3 ettari, è invece compresa in un "Agroecosistema intensivo"; non risulta invece interessata o collegata a corridoi fluviali. Per gli "agroecosistemi intensivi" gli indirizzi del piano paesaggistico regionale riguardano l'aumento dei livelli di sostenibilità ambientale delle attività agricole intensive, il miglioramento della loro infrastrutturazione ecosistemica e mantenimento dei relittuali elementi agricoli tradizionali, attraverso lo sviluppo di un'agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio, la tutela del reticolo idrografico di pianura e dei livelli qualitativi delle acque superficiali e sotterranee, la riduzione degli impatti dell'agricoltura intensiva sul reticolo idrografico e sugli ecosistemi fluviali, lacustri e palustri, promuovendo attività agricole con minore consumo di risorse idriche e minore utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (con particolare riferimento alle aree critiche per la funzionalità della rete ecologica e comunque in prossimità di ecosistemi fluviali e aree umide di interesse conservazionistico).

Rispetto alla situazione attuale, il ripristino dell'area con la costituzione dell'invaso e delle fasce arbustate e boschive costituirà un miglioramento della infrastrutturazione ecologica di questo comprensorio agricolo. Particolare attenzione dovrà essere posta ad evitare che l'invaso accumuli per ruscellamento inquinanti di origine agricola, massimizzando a tal fine, come indicato nel paragrafo successivo, il ruolo delle fasce tampone vegetali.

CONCLUSIONI

È possibile concludere in maniera oggettiva che non sono prevedibili effetti significativi sulla Rete Natura 2000.

Si ritiene tuttavia che in applicazione delle tutele previste dalla L.R. 30/2015 per gli habitat e le specie di interesse comunitario e regionale e in applicazione degli indirizzi per la rete ecologica regionale di cui all'art. 75 della l.r. 30/2015, debbano essere rispettate le seguenti condizioni, volte a massimizzare la funzionalità ecologica dell'area estrattiva ripristinata:

- anche in attuazione dell'art. 87 comma 8 del Regolamento Urbanistico comunale, le pendenze delle sponde dell'invaso dovranno essere quanto più possibili dolci e gradualità, per facilitare l'attecchimento naturale della vegetazione igrofila erbacea quale cannuccia palustre (*Phragmites australis*), giunchi (*Juncus* sp.), potamogeto (*Potamogeton natans* e in generale *Potamogeton* sp.) ecc.;
- sempre ai fini di una maggiore diversità ambientale, nei lati est e sud, caratterizzati dalle pendenze più dolci, sia in particolare lasciato un tratto della sponda senza vegetazione riparia arborea, o con soli esemplari sporadici, in modo che si crei una morfologia di acque laminate basse con vegetazione palustre prevalentemente erbacea;
- la fascia di vegetazione ripariale impiantata lungo l'invaso dovrà essere separata dal terreno agricolo circostante da una fascia inerbita di almeno 2 m di larghezza, con funzione tampone rispetto al ruscellamento di inquinanti agricoli nella fascia riparia stessa e nell'invaso.

IL DIRIGENTE

Settore "Tutela della natura e del mare"

Ing. Gilda Ruberti

D.N./P.S.



Azienda USL Toscana sud est
Dipartimento di Prevenzione

Sede operativa Siena
U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro
Struttura organizzativa certificata ISO 9001:2008 da Bureau Veritas Italia spa
Setting Operativo Territoriale zona Valdichiana - Amiata

✉ via Ottavio Maestri 1-53049 Torrita di Siena- ☎ TEL. 0577-535471 FAX 0577-686616- @ e-mail:
medlav.valdichiana@usl7.toscana.it

Prot. n.: _____ Rif.

Torrita di Siena, 12/9/2017

SUAP – Unione dei Comuni
Via Traversa Valdichiana Est
Torrita di Siena
(ucv.suap@pec.consorzioterrecablate.it)

OGGETTO: *PROGETTO PER LA COLTIVAZIONE DELLA CAVA IN ARGILLA POSTA IN LOCALITÀ GUAZZINO NEL COMUNE DI SINALUNGA (SI).*

Si prende atto del materiale tecnico. Non si ritiene di fare alcuna osservazione in merito.
Distinti saluti

U.F. PISLL
dott. Antonio Mariano

(documento firmato digitalmente)

rev.3 -02/02/2010

Codice del documento:

Rev. 0x - Pag.
1 di 1

ARPAT - Area Vasta Sud – Dipartimento di SIENA
Settore Supporto Tecnico
Strada del Ruffolo 4/b– 53100 - Siena

N. Prot. Vedi segnatura informatica cl. SI.01.03.34/1.6

a mezzo: PEC

Unione dei Comuni Valdichiana Senese
Area Tecnica
Ufficio Associato VIA

Oggetto: Progetto per la coltivazione della cava di argilla posta in loc. Guazzino, Sinalunga (SI) – Proponente Fornaci Tempora srl - Contributo istruttorio per verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.48 della L.R. 10/2010

Riferimenti:

PEC Unione dei Comuni Valdichiana Senese:

- prot. 7603 del 19/07/2017 (Prot. ARPAT 50828 del 19/07/2017)
- prot. 11900 del 30/10/2017 (Prot. ARPAT 75852 del 30/10/2017)
- prot. 12714 del 14/11/2017 (Prot. ARPAT 79770 del 14/11/2017)

Documentazione esaminata:

- Relazione Progetto preliminare
- Relazione Studio preliminare ambientale
- Documento previsionale d'impatto acustico
- Tavole grafiche e documentazione fotografica
- Richiesta del proponente di *"specificare le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi"*

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 152/06 parte II, III, IV e V; LR 10/10 e smi, D.Lgs. 104/17
- DPCM 01/03/91, Legge Quadro 447/1995 e smi, DPCM 14/11/97, LR 89/98 modificata con LR 39/2011; DGRT 857/2013; Regolamento 2R/2014 modificato con DPGR 38/2014
- LR 35/15, D.Lgs. 117/08, LR 20/06, DPGRT 46/R/08, LR 25/98.

Contributi istruttori interni richiesti: Settore Agenti Fisici AV Sud per impatto acustico

DESCRIZIONE TIPOLOGIA PROGETTO

E' proposto il progetto preliminare di coltivazione e risistemazione ambientale volto alla prosecuzione dell'attività estrattiva nella cava esistente di argilla situata in loc. Guazzino, funzionale all'attività di produzione laterizi dello storico stabilimento di proprietà del proponente Fornaci Tempora SpA, ubicato al margine dell'area di cava.

L'attività estrattiva allo stato attuale è sospesa, visto che la precedente autorizzazione è scaduta in data 24/08/2014. Il progetto in esame ne prevede la ripresa, confermando il metodo di escavazione in fossa che ha già determinato la formazione di un bacino di scavo che verrebbe ampliato ed approfondito. Sono previste due fasi di escavazione della durata di cinque anni ciascuna su un'estensione totale dell'area estrattiva di circa 139.700 m², comprendente oltre all'area di escavazione anche i depositi del materiale estratto e le aree già coltivate e risistemate o in corso di risistemazione. Il volume totale di materiali da scavare sulla base del nuovo progetto ammonta a circa 570.000 m³, dei quali 445.000 m³

posito è dichiarato che non saranno necessari apporti di materiali provenienti dall'esterno. Nel complesso per i materiali scavati non utili per la produzione di laterizi è proposta la classificazione ai sensi del D.Lgs. 117/08 come "terra non inquinata", in quanto vergini e non sottoposti a lavorazioni dopo l'escavazione con mezzi meccanici. E' previsto che lo stoccaggio in cumuli di detti materiali non si protragga oltre i 3 anni; pertanto i cumuli non sarebbero configurabili come strutture di deposito dei rifiuti di estrazione. Il terreno vegetale sarà invece gestito e conservato separatamente in piccoli mucchi al margine del settore in coltivazione per consentirne l'utilizzo a completamento del ripristino morfologico ed in modo da favorire il successivo ripristino vegetazionale tramite inerbimenti (anche con idrosemina nei versanti più ostici) e cespugliamenti.

Si osserva che non è chiaro se gli stoccaggi di materiali scavati nelle precedenti fasi di coltivazione autorizzate, siano in giacenza da oltre tre anni e se quindi siano configurabili come strutture di deposito dei rifiuti di estrazione. Limitatamente a tali materiali si ritiene pertanto opportuno procedere a campionamenti ed analisi per verificare la sussistenza delle condizioni per la classificazione come "terra non inquinata" ai sensi del D.Lgs. 117/08.

Sono forniti gli esiti delle verifiche di stabilità dei fronti di scavo, per l'elaborazione delle quali sono stati utilizzate le risultanze della caratterizzazione geotecnica dei terreni campionati durante campagne geognostiche condotte in passato nell'area di cava.

AMBIENTE IDRICO

E' fornito un piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti che conferma, salvo alcuni aggiornamenti connessi alle previsioni del nuovo progetto di coltivazione, le soluzioni già proposte nel precedente piano sul quale ARPAT si era già espressa favorevolmente. In particolare:

- è confermata la realizzazione in corso d'opera di un invaso di raccolta acque sul fondo della fossa di scavo nel quale convergeranno tramite fossetti di scolo le acque della "zona di coltivazione attiva", con funzioni sia di bacino di decantazione che di raccolta delle acque, che saranno utilizzate per la bagnatura dei materiali e della viabilità di cava. E' previsto di mantenere l'invaso anche al termine della coltivazione, quale elemento del progetto di risistemazione ambientale.
- E' previsto l'utilizzo delle acque invase per i fabbisogni delle attività di cava (inumidimento argille, cumuli, piste e piazzali interni, ripristini), o trasferendole per pompaggio nell'attiguo invaso dell'area già ripristinata, previo campionamento ed analisi delle stesse. Non è previsto lo scarico delle acque decantate dal fondo cava direttamente nel reticolo idrico superficiale.
- Al limite fra la zona estrattiva e l'area industriale della fornace, è presente un fosso, parzialmente tombato, che raccoglie le acque piovane dal piazzale della fornace e dai fossetti di regimazione dell'area scavata e già risistemata.

Preso atto che la realizzazione al termine della coltivazione del bacino idrico è conforme alle indicazioni stabilite dalla scheda norma del PAERP, vista la vicinanza della fornace Tempora, si ritiene opportuno che il progetto definitivo debba definire nel dettaglio gli interventi di regimazione idraulica, in particolare per garantire che le acque meteoriche potenzialmente contaminate provenienti dai piazzali della fornace non defluiscano direttamente verso l'invaso.

Il giacimento è costituito da un potente livello di argille dotate di grado di permeabilità molto basso e comunque tale da non consentire di sostenere falde idriche. Pertanto una significativa circolazione idrica sotterranea è possibile solo alla base della copertura sabbiosa del giacimento e nelle sabbie e conglomerati posti al letto delle argille oggetto di coltivazione. Considerato l'assetto idrogeologico sopra sintetizzato e la non interferenza delle attività di coltivazione del giacimento con gli orizzonti sabbiosi di copertura e di base, non sono ipotizzabili impatti significativi sulle acque sotterranee sia sotto l'aspetto qualitativo che sotto quello quantitativo, fermo restando l'obbligo di garantire adeguato governo alle acque dilavanti l'area di cava e di intervenire in caso di sversamenti accidentali o altri eventi che possano determinare rischi concreti di contaminazione del suolo e delle acque.

ATMOSFERA

Il progetto non contempla emissioni convogliate mentre sono previste emissioni diffuse di polveri dovute alle attività di escavazione, azione eolica sugli stoccaggi dei materiali, transito con movimentazione con mezzi meccanici nei piazzali e nelle piste di cava, trasporto all'attiguo impianto di lavorazione, per le quali devono essere adottate opportune misure di mitigazione. L'attività di scavo sarà limitata a 8 ore giornaliere, per una media in circa 30 giorni/anno lavorativi distribuiti prevalentemente nel periodo che

va da febbraio a giugno. L'accesso in cava nel periodo estivo è limitato e comunque permesso solo dopo aver proceduto alla bagnatura delle piste di carreggio con autocisterna provvista di ugelli disperdenti.

La cava risulta già autorizzata alle emissioni in atmosfera con D.D. 1992 del 16/07/2013 rilasciata dall'Amm.ne Prov.le di Siena. Considerato che sono sostanzialmente confermate le modalità operative e le misure di mitigazione adottate nel progetto precedente già approvato, si ritiene sufficiente confermare anche le prescrizioni contenute nell'autorizzazione alle emissioni già rilasciata. Si segnala l'opportunità di verificare il perimetro all'interno del quale agisce l'autorizzazione già rilasciata, in quanto nel caso non coincidesse con la superficie interessata dal nuovo progetto sarà necessaria la presentazione di una nuova istanza per la modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera già rilasciata.

IMPATTO ACUSTICO (CONTRIBUTO DEL SETT. AGENTI FISICI AV SUD)

E' stato esaminato il Documento previsionale d'impatto acustico datato 25/10/2017, a firma del tecnico Dott.ssa Elisabetta Mangani. Nel documento sono identificati i recettori di tipo abitativo potenzialmente disturbati dalla rumorosità prodotta dai macchinari presenti in cava:

- R1, Pod. La Sughera, situato sul lato est del confine di proprietà, a circa 350 m dall'area di escavazione; il tecnico sottolinea che tale recettore si trova a circa 5/8 m più in basso rispetto al piano della nuova escavazione e soprattutto è ubicato dietro un rilievo naturale rappresentato dal P. Belvedere, di proprietà delle Fornaci Tempora, che lo scherma totalmente rispetto alla cava e pertanto non sarà preso in considerazione.
- R2, gruppetto di case in Loc. Bertesca, situato nell'angolo nord-est a ridosso del confine di proprietà, a circa 220 m dall'area di escavazione.
- R3, complesso di abitazioni in Loc. Le Casacce, situato sul lato nord prima dell'abitato di Guazzino, a circa 170 m dall'area di escavazione.
- R4, prime abitazioni dell'abitato di Guazzino, situate sul lato nord al confine di proprietà, a circa 220 m dall'area di escavazione.

L'area in cui è collocata la cava, compresa la nuova zona di escavazione e gli stabilimenti della fornace, è inserita in V classe acustica dal PCCA del Comune di Sinalunga, mentre a tutti i recettori sopra elencati è attribuita la IV classe.

In data 02/10/2017 il tecnico ha eseguito misure di rumore residuo al fine di valutare l'attuale clima acustico della zona. Le misure sono state eseguite in prossimità dei recettori R2/R3 ed R4, con l'attività lavorativa della cava ferma. Il tecnico dichiara che dall'analisi dello spettro dei minimi non sono state rilevate componenti tonali, però è stata verificata la presenza di componenti impulsive. Pertanto i L_{Aeq} ottenuti dalle misure (dell'ordine di 45 dB(A)) sono stati opportunamente corretti per tenere conto di questo aspetto così da ottenere un livello di rumore residuo (L_{res}) dell'ordine di 48 dB(A)). Da un colloquio telefonico con il tecnico per capire la natura di tali componenti impulsive è emerso che durante le misure era chiaramente percepibile il gracidare delle rane presenti sul fondo della cava e il rumore del traffico veicolare, abbastanza sostenuto nella zona.

Per la stima dell'impatto acustico ai recettori dell'attività di cava, il tecnico ha considerato una giornata lavorativa tipo. La scelta, secondo il tecnico maggiormente cautelativa, è ricaduta nella fase iniziale dello scotico, poiché le macchine operatrici saranno posizionate nel punto più alto dell'area prevista per la nuova escavazione; infatti, man mano che si scenderà di livello fino ad allargare il centro della cava attuale, l'impatto acustico ai recettori si attenuerà automaticamente, dato il dislivello di circa 30 m. Il tecnico pertanto ipotizza che le macchine necessarie per la primissima fase siano uno dei due escavatori cingolati idraulici per staccare i banchi di argilla, insieme ad uno dei due trattori cingolati (S1+S4) o insieme al dumper (S1+S5) utilizzato per movimentare i banchi di argilla.

Da colloquio telefonico con il tecnico è emerso che la pala gommata è utilizzata in giorni diversi rispetto agli escavatori/trattori e comunque essa opera in prossimità dei depositi di argilla e quindi in una zona più lontana dai recettori rispetto ai macchinari cingolati. Inoltre, risulta che è escluso che lavorino contemporaneamente i due escavatori o i due trattori in quanto gli operatori in cava sono solo 2 e le modalità di escavazione non prevedono l'utilizzo contemporaneo di due macchinari dello stesso tipo. Pertanto,

nella tabella a pag. 17 della Valutazione di impatto acustico, il tecnico riporta la giornata tipo, con le macchine intercambiabili più rumorose.

Per le stime il tecnico ha utilizzato le leggi di propagazione del rumore riportate nella norma UNI ISO 9613-2, nell'ipotesi di sorgente puntiforme in quanto risulta verificata la relazione che la distanza sorgente-recettore è maggiore del doppio della dimensione massima della sorgente, considerata la vicinanza necessaria delle due macchine operatrici all'interno dell'area di cava. Quindi, il tecnico riporta i livelli di pressione (L_p) attesi ai recettori considerati, nell'ipotesi della giornata tipo, nella tabella in fondo a pag. 18 della Valutazione di impatto acustico. Con questi livelli, e tenuto conto del basso L_{res} presente nella zona, il tecnico afferma il rispetto sia del limite di emissione che di immissione assoluta previsti per la IV classe in periodo diurno.

Con i livelli di rumore ambientale stimati (tabella a pag. 21 della Valutazione di impatto acustico), risulta che presso tutti i recettori è applicabile il criterio differenziale in esterno, con livelli di immissione differenziale stimati superiori al limite di 5 dB previsto in periodo diurno a finestra aperta. In particolare, i differenziali maggiori (6-8 dB) si verificano nella condizione lavorativa S1+S4. Per questo motivo, il tecnico ritiene necessario predisporre fin da subito un intervento di mitigazione da realizzare prima dell'inizio delle lavorazioni vere e proprie nella nuova area di cava: realizzazione di una "barriera" di terreno argilloso proveniente dalla fase di scotico della nuova area adibita all'escavazione.

Tenuto conto dell'algoritmo di Maekawa, che stima l'attenuazione di barriera a partire dalla frequenza del rumore e dalla differenza di percorso tra il suono diffratto e il suono diretto, considerando la frequenza predominante del rumore delle macchine da cantiere di 500 Hz e il livello di rumore da abbattere, il tecnico dichiara le caratteristiche geometriche che dovrà avere tale barriera e la sua distanza massima dal punto di lavorazione in cava. Inoltre, tale rilevato dovrà essere posizionato rivolto verso il lato nord/nord-est di confine con i recettori.

Pertanto, il tecnico stima che con questo intervento di mitigazione (abbattimento di circa 9.5 dB), si ottenga anche il rispetto del limite di immissione differenziale in periodo diurno presso i recettori più prossimi all'area di cava.

Si osserva tuttavia che le stime dei L_p attesi ai recettori, e riportate a pag. 18 della Valutazione di impatto acustico, non tengono conto del contributo di riflessione della facciata; pertanto, tali L_p sono più bassi di 3 dB rispetto a quelli che si avrebbero ad 1 m dalla facciata dei recettori. Tenuto conto di tale contributo e del periodo di funzionamento di 8 ore si avrebbe:

- superamento del limite di emissione previsto per la IV classe in periodo diurno di circa 1.6 dB presso il recettore R3, nella condizione lavorativa S1+S4;
- rispetto del limite di immissione assoluta previsto per la IV classe in periodo diurno (65 dB(A)), presso tutti i recettori, tenuto conto del basso L_{res} .

In merito alla stima dell'abbattimento offerto dalla "barriera" di terreno ipotizzata dal tecnico, si sottolinea che la frequenza predominante del rumore emesso dalle macchine da cantiere è dell'ordine di 250 Hz; pertanto, il calcolo dell'attenuazione della barriera fornisce un'attenuazione di circa 7.8 dB.

La presenza della "barriera" garantisce il rispetto del limite di emissione in periodo diurno presso il recettore R3. Tuttavia, con questa attenuazione, presso il recettore R3 si stima un livello differenziale superiore di circa 1 dB rispetto al limite di 5 dB.

Per quanto sopra, stanti le caratteristiche dell'attività di coltivazione, del fatto che l'attività di cava è sempre stata inserita nel tessuto della zona in esame e del numero esiguo di recettori posti nell'intorno dell'attività, si ritiene, per gli aspetti acustici, di poter escludere il nuovo progetto di coltivazione della cava in Loc. Guazzino dalla Procedura di VIA, con la seguente prescrizione:

- l'attività lavorativa S1+S4 sia iniziata una volta approntata la "barriera" come da indicazioni del tecnico competente;
- all'inizio dell'attività lavorativa S1+S4 sia eseguita una misura di collaudo della "barriera" acustica presso i recettori R2, R3 ed R4, a conferma delle stime effettuate dal tecnico competente per

l'abbattimento del rumore; tali misure dovranno essere inviate, corredate da una relazione, agli organi competenti per le opportune valutazioni;

- qualora le misure di collaudo evidenzino il superamento del limite di immissione differenziale, valutare la necessità di predisporre ulteriori interventi di mitigazione al fine di ricondurre i livelli di rumore entro i limiti di legge.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto evidenziato nell'istruttoria sopra sintetizzata e considerato che:

- trattasi di proseguimento dell'attività di coltivazione di una cava in avanzato stato di attuazione;
- sono previsti interventi di riqualificazione ambientale, contestuali alla coltivazione, finalizzati a consentire la complessiva riconduzione dell'area ad uso agricolo, coerentemente con l'assetto morfologico e ambientale delle zone circostanti;
- la lavorazione dei materiali è prevista in impianto limitrofo esistente, di proprietà del proponente e complementare alla cava in oggetto;
- l'intervento risulta conforme agli atti di pianificazione e programmazione di settore;
- gli impatti potenziali, in definitiva, sono conosciuti, mitigabili e monitorabili,

si ritiene, per gli aspetti di competenza, che non sia necessario assoggettare il progetto a procedura di VIA. Si ritiene tuttavia necessario che il progetto di coltivazione e recupero da sottoporre ad approvazione ai sensi della LR 35/15 per il rilascio dell'autorizzazione, debba recepire le seguenti prescrizioni/indicazioni:

1. sia redatto in conformità al regolamento di attuazione di cui alla DGRT 72/R/2015 e ottemperando alle norme del PAERP dell'Amm.ne Prov.le di Siena.
2. Siano adeguatamente descritte la progressione dei lavori e le fasi consequenziali di intervento; si richiede in particolare che la coltivazione proceda con scoperschiamenti di giacimento di estensione limitata, onde minimizzare le superfici denudate e favorire la progressione consequenziale degli interventi di ripristino.
3. Contenga il computo metrico estimativo dettagliato e perizia di stima delle opere di ripristino, comprese le voci per la direzione dei lavori e imprevisti, riportando il riferimento ai prezzi utilizzati.
4. Sia chiarito nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione se gli stoccaggi di materiali non utili per la produzione di laterizi (terreni di scopertura e argille fossilifere ecc.) presenti in cava siano configurabili come strutture di deposito dei rifiuti di estrazione; in particolare tale verifica deve essere attuata sugli stoccaggi di materiali scavati nelle precedenti fasi di coltivazione autorizzate e ancora in giacenza, potrebbero essere rappresentate dai cumuli di terreni di copertura e argille fossilifere qualora il tempo di deposito superi i tre anni. Limitatamente a tali materiali, si ritiene comunque opportuno procedere a campionamenti rappresentativi dei cumuli ed analisi chimico-fisiche per verificare la sussistenza delle condizioni per la classificazione come "terra non inquinata" ai sensi del D.Lgs. 117/08. Su ogni campione prelevato si ritiene congruo effettuare le determinazioni analitiche dei seguenti parametri: Pb, Cd, Hg, As, Ni, Cr, Cu, Zn, Idrocarburi C>12, Idrocarburi C<12.
5. Il Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti dettagli:
 - gli interventi di regimazione idraulica previsti al termine dell'attività estrattiva funzionali al definitivo reinserimento ambientale dell'area, al fine di garantire che le acque meteoriche potenzialmente contaminate provenienti dai piazzali dell'impianto Tempora non defluiscano direttamente verso l'invaso da realizzare sul fondo cava;
 - gli interventi di manutenzione della rete di fossi e fossette drenanti nell'area di cava;
 - le procedure da adottare in caso di sversamenti accidentali o altri eventi che possano compromettere la qualità del suolo e delle acque.

6. Sia previsto il monitoraggio con campionamento annuale delle acque dell'invaso sul fondo cava, effettuando l'analisi dei seguenti parametri: *pH*, *conducibilità elettrica*, *solidi in sospensione totali*, *idrocarburi totali*; comunicando la data di campionamento ad ARPAT con almeno 10 gg lavorativi di anticipo.
7. Sia verificato il perimetro all'interno del quale agisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera già rilasciata dall'Amm.ne Prov.le di Siena; nel caso non coincidesse con la superficie interessata dal nuovo progetto di coltivazione, si ritiene necessaria la presentazione di istanza di modifica.
8. Sia previsto lo stoccaggio degli eventuali rifiuti, diversi da quelli di estrazione, prodotti nell'ambito delle attività di cava (es. oli usati, ferro, imballaggi, ecc.) in contenitori a tenuta di adeguata capacità, suddivisi per tipologie omogenee, in attesa del conferimento;
9. Il terreno vegetale sia stoccato in cumuli di altezza inferiore a metri 2, in modo separato dagli altri rifiuti di estrazione (sabbie di copertura del giacimento e argille fossilifere) e prevedendone l'inerbimento in caso di stoccaggio prolungato;
10. Relativamente agli aspetti acustici ed in riferimento al "Documento di impatto acustico previsionale" datato 25/10/2017, a firma del tecnico D.ssa Elisabetta Mangani:
 - l'attività lavorativa S1+S4 sia iniziata una volta approntata la "barriera" come da indicazioni del tecnico competente e verificata l'efficacia con misure in opera come di seguito indicato; tale barriera risulta necessaria in quanto sono stimati livelli differenziali molto critici (dell'ordine di 11-14 dB ai recettori R2, R3, R4 nello scenario più critico con utilizzo di escavatore+trattore (S1+S4));
 - all'inizio dell'attività lavorativa S1+S4 sia eseguita una misura di collaudo della "barriera" acustica presso i recettori R2, R3 ed R4, a conferma delle stime effettuate dal tecnico competente per l'abbattimento del rumore; tali misure dovranno essere inviate, corredate da una relazione, agli organi competenti per le opportune valutazioni;
 - qualora le misure di collaudo evidenzino il superamento del limite di immissione differenziale, l'attività potrà essere svolta previa predisposizione di ulteriori interventi di mitigazione al fine di ricondurre i livelli di rumore entro i limiti di legge; al fine di evitare tale ritardo nell'avvio lavorazioni si demanda al progettista valutare la adeguatezza della progettazione acustica della barriera tenendo conto degli effettivi spettri dei macchinari utilizzati e quindi dei reali abbattimenti conseguibili, nonché delle incertezze del metodo di calcolo se note.

Siena, 15 novembre 2017

Responsabile del Dipartimento e del Settore Supporto Tecnico

D.ssa Serena Perissi ¹

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

21 NOV. 2017

P. N° 13229 23 NOV. 2017

All'Ing. Angela Cardini
Responsabile Area Tecnica
Ufficio Associato VIA

**OGGETTO: PROGETTO PER LA COLTIVAZIONE DELLA CAVA IN ARGILLA POSTA IN LOCALITÀ
GUAZZINO NEL COMUNE DI SINALUNGA (SI).**

Proponente: FORNACI TEMPORA Srl

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 152/06 e 48 L.R.
10/2010 – PARERE

Il sottoscritto arch. Guido Bombagli, membro della Commissione interna di V.I.A. Dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, esaminata la documentazione relativa alla pratica in oggetto e a seguito di sopralluogo, rileva che l'ampliamento della cava esistente insiste in un'area che non è all'interno di conî visivi particolarmente interessanti e la cava stessa nel suo insieme risulta poco percepibile dalle strade principali.

Il sottoscritto ritiene inoltre che dovrà essere posta molta attenzione alla fase di coltivazione e di ripristino, in relazione alle successive fasi procedurali, che dovranno prevedere e approfondire quanto previsto nel progetto preliminare esaminato.

Si trasmette per quanto di competenza.

IL COMPONENTE COMMISSIONE VIA
(Arch. Guido Bombagli)



COMUNE DI SINALUNGA

Provincia di Siena

AREA FUNZIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO

Prot. **20656 del 22.11.2017**

Al Responsabile Area Tecnica del Comune di Sinalunga
Ufficio Ambiente
Sede

Oggetto: Progetto per la coltivazione della cava di argilla posta in loc. Guazzino, Sinalunga (SI) – Proponente Fornaci Tempora srl - Contributo istruttorio per verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.48 della L.R. 10/2010

Il Responsabile dell'Area Governo del Territorio

- visti e valutati gli atti e gli elaborati del procedimento di cui all'oggetto;
- riscontrata la completezza del progetto e la sua conformità agli obiettivi ed alle normative degli strumenti urbanistici comunali;
- considerato che:
 - l'area è stata già interessata da attività estrattive e per le quali si richiede il proseguimento
 - il progetto prevede interventi di riqualificazione/ripristino ambientale coerenti con l'assetto morfologico del territorio circostante;
 - i potenziali impatti risultano conosciuti, monitorabili e ne è prevista la mitigazione;

ritiene, per gli aspetti di natura urbanistico edilizia, che non sia necessario assoggettare il progetto a procedura di VIA.

Si ritiene tuttavia necessario che il progetto di coltivazione e recupero debba recepire le condizioni, le prescrizioni e le indicazioni contenute nei contributi istruttori trasmessi da ARPAT e dalla Regione Toscana.

Cordiali Saluti.

Sinalunga, 22.11.2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Arch. Raffaele Lepore

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del TUDPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e smi*

Attesto che la presente copia analogica composta da n. 1 foglio è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato al Sig. Raffaele Lepore rilasciato da ArubaPEC S.p.A n. 5f7ba6df70058d0dd16e36a60e0a67ad valido fino al 06/10/2023 e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Sinalunga, 22.11.2017

Il Responsabile Area Governo del Territorio
Arch. Raffaele Lepore

